

Riferimenti Regolamentari richiamati:

- ✓ **Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato di uso pubblico**
(approvato con delibera di C.C. n. 2004/00049 del 13.07.2004 e s. m. e i.)

Art. 16 - Diritto di controllo – accertamento delle violazioni – ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte del Comando di Polizia Locale o da parte di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto di prendere visione dell'atto concessorio.
2. In caso di accertate violazioni, per mancanza di concessione e/o autorizzazione, per occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, per danni a persone o vendita di merce diversa da quella indicata nell'autorizzazione o per altri casi, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione.
3. La contestazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalle leggi e dai Regolamenti, comporta l'immediato ripristino dei luoghi in caso di occupazione non assentita o l'immediato adeguamento alle indicazioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
4. Nei casi di accertata violazione, di cui al precedente comma 2, è disposta una apposita ordinanza con i contenuti del precedente comma 3 assegnando ai responsabili della violazione un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine il ripristino sarà effettuato d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese comprensive quelle di custodia.

Art. 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il Canone (COSAP) è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.
2. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale in concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1, dell'articolo 3.
3. Le occupazioni del suolo pubblico di cui all'articolo 1, seguono quanto è previsto dagli articoli del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP", approvato con deliberazione consigliare del 30 marzo 1999 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni,
4. Per importi complessivi superiori a € 2.000,00 l'ammontare del canone potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate. La prima rata dovrà essere versata in forma anticipata al rilascio della concessione, le rimanenti due rate dovranno essere versate in forma anticipata a 1/3 e 2/3 del periodo di occupazione del suolo pubblico per la quale è stata rilasciata la concessione.
5. Il pagamento totale o della prima rata del canone è condizione necessaria per il rilascio della concessione.
6. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18 comma 1, del presente Regolamento.
7. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali.

Art. 18 - Indennità - sanzioni

1. Per quanto riguarda i ritardi o omissioni di pagamento del Canone COSAP, è dovuta, per le occupazioni di cui all'art. 1), una sanzione pari al 100% della quota relativa ai giorni di ritardato pagamento.
2. La sanzione di cui al comma precedente saranno contestate ed irrogate dagli uffici preposti facenti parte del Settore competente.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, dal Regolamento di Polizia Locale e dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro, inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
4. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 3 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore competente. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.

5. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, gli obblighi previsti dal Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare del 30 marzo 1999 n. 42.
6. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4, oltre alla sanzione amministrativa prevista sarà adottato un provvedimento:
 - a) di diffida; a seguito di ulteriore violazione della norma, un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'occupazione per un giorno; nell'ipotesi di ulteriore recidiva, saranno adottati provvedimenti gradualmente di sospensione dell'occupazione per tre giorni, poi per cinque, e poi per un numero di giorni di volta in volta raddoppiati. Se l'inosservanza persiste, si potrà disporre la riduzione dell'orario e nei casi estremi la revoca dell'autorizzazione.
7. Le occupazioni abusive che non saranno tempestivamente rimosse comportano automaticamente l'esito negativo alla domanda di rinnovo dell'occupazione del suolo pubblico nell'anno successivo.
8. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
9. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Dalle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale della Polizia Locale. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

✓ **Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche e COSAP**
(approvato con delibera di C.C. n. 42 del 30.03.1999 e s. m. e i.)

Art. 38 - Sanzioni

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono altresì le occupazioni di cui al precedente art. 19.
2. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio, dal concessionario o da persona da esso delegato, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50% (cinquanta per cento);
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.;
3. L'omesso o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione di una penale pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre alle spese di notifica dell'avviso di pagamento e agli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento entro il quale doveva essere effettuato il pagamento.
4. Nel caso di tardivo pagamento, si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento è stato effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza stessa; oltre tale termine la penale è pari al 20%.
5. Sulle somme pagate a titolo di canone si applicano gli interessi previsti per legge.
6. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non sanzionabili in base ai precedenti commi, o in base all'articolo 20, comma 4, del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i., sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/1981, e s.m.i..

Art. 39 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente all'emanazione del provvedimento. Per quelle a carattere permanente, l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio del bollettino postale.
2. Al fine del controllo di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta ed all'occorrenza fissa la relativa scadenza per il pagamento.

3. *In caso di occupazione abusiva, il Funzionario responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso, nonché le operazioni connesse alla liberazione dell'area.*
4. *In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al Concessionario nella persona del legale rappresentante o persona dallo stesso delegata.*
5. *La riscossione delle somme dovute a titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia.*
6. *Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.*
7. *Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Responsabile di cui al successivo articolo. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare entro 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.*
8. *Circa i termini di prescrizione degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.*

www.AlboPreparatori.it